



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le piccole imprese esposte alla microcriminalità.

2. Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003).

Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese che svolgano nella sede o unità locale ubicata nella provincia di Bologna cui si riferisce l'investimento un'attività, risultante dalla visura camerale, riferita a qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli non ammissibili al "regime de minimis" in base al Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E L 379 del 28/12/06). Tale regolamento esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), dell'acquacoltura, della pesca e carboniero.

Le imprese dovranno essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna e rispettare le ulteriori disposizioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data di domanda si trovino in stato di liquidazione o per le quali risultino avviate procedure fallimentari.

Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla G.U.C.E. C 244 dell'1/10/2004.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività o cambio attività non rientrante tra quelle sopra indicate, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati in conto capitale, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili. Per le imprese femminili¹ il contributo è elevato al 60%.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo all'anno, nel limite massimo di € 2.500. Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi su più unità locali ubicate nella provincia di Bologna.

Tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude gli investimenti nei settori della

¹ In base al D. Lgs. 198/06 art. 53, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, con le seguenti caratteristiche:

- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), dell'acquacoltura, della pesca e carboniero.

Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nella provincia di Bologna.

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

- 1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- 2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- 3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- 4) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);
- 5) dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell'interno.

Sono ammissibili solo i nuovi impianti o sistemi di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi.

I costi dovranno riguardare spese fatturate e integralmente pagate nel periodo fissato dalla Giunta camerale in occasione dell'avvio di ciascun bando.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere già state emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a 500 Euro.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate nel periodo indicato dalla Giunta camerale per ciascun bando, **salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento del fondo disponibile**, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato alla banca dati CERC utilizzata dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziare e, conseguentemente, nel caso di esaurimento del fondo prima della data di scadenza prevista si procederà alla chiusura anticipata del bando e ne verrà data comunicazione sul sito internet camerale.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

6. Documentazione relativa alle spese sostenute

Al modulo base previsto dal sistema Webtelemaco andrà allegato il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportanti le informazioni sulle spese effettuate e i relativi pagamenti.

La mancata allegazione di tale modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. I dati sulle spese sostenute e sui relativi pagamenti verranno attestati dall'impresa con dichiarazione sostitutiva di notorietà nella domanda di contributo.

7. Esame delle domande e liquidazione del contributo

Le domande presentate saranno ammesse a contributo **in base all'ordine cronologico di trasmissione della pratica telematica alla Camera di Commercio di Bologna, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco**. In corrispondenza dell'ultima pratica in cui si verifica l'esaurimento del fondo si procederà ad attribuire a tale pratica l'importo residuo del fondo.

Gli uffici camerale competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile, in base al suddetto ordine cronologico. Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

Nel caso in cui le domande di contributo risultino parzialmente incomplete ma presentino gli elementi essenziali e siano integrabili, l'istanza sarà considerata in base all'ordine cronologico del giorno in cui viene completata invece dell'ordine cronologico di invio iniziale.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese.

8. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 3 del 27/04/2011, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

9. Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.